

32

3187/14
572/14



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace in Catania nella persona dell'avv. Beatrice Cosentino ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. [redacted]

Ricorrente:

[redacted] elettivamente domiciliata a Catania in Piazza Verga n.25 presso lo studio dell'avv. Domenico Barbarino che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto introduttivo;

Resistente:

[redacted] in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio eletto presso il Comando Corpo Polizia Municipale, rappresentato da propri Ufficiali;

Oggetto: opposizione ex art.22 L.n.689/1981

Conclusioni delle parti: per come riportate negli scritti difensivi e nei verbali di causa

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - IN FATTO ED IN DIRITTO-

[redacted] con ricorso ritualmente depositato proponeva opposizione ai sensi della L.n.689/81 avverso il verbale n. 8749731 elevato da ausiliario della [redacted] in data 11.11.2013.

Con decreto del 03.03.2014 veniva fissata l'udienza di comparizione al 12.05.2014.

Il Comune di [redacted] si costituiva in cancelleria, depositava la documentazione di supporto alla legittimità del verbale constatando chiedendo il rigetto della domanda per i motivi descritti nella comparsa di costituzione e risposta.

Alla prima udienza di comparizione il ricorrente si presentava insistendo in tutte le domande proposte nel ricorso; il Comune di [redacted] insisteva nella richiesta di rigetto della domanda.

All'odierna udienza, precisate le conclusioni, ex artt.321 c.p.c. e 62 Disp. Att. c.p.c., la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

Va innanzitutto dichiarata la tempestività e la ammissibilità del ricorso stesso secondo questo decidente è fondato e deve pertanto essere accolto.

In fatto deve rilevarsi che il verbale opposto è stato elevato da ausiliario dipendente della Sostare AMT di [REDACTED] per presunta violazione dell'art. 7 C.d.S.

In diritto l'art.17 comma 132 L.n.127/1997 stabilisce che "i comuni possono, con provvedimento del Sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione", mentre l'art.68 comma 3 L.n.488/1999 ha disposto che "al personale di cui al comma 132 dell'art. 17 L.n.127/1997, può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla lett. d) del comma 2 dell'art.158 d.lgs. 285/1992". La legge ha così confermato in capo agli ausiliari del traffico il potere di contestazione immediata, nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l'efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 cod. civ., conferendo a tali soggetti anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) del comma 2 dell'art. 158 d.lgs. 285/1992.

Fatte tali premesse deve poi affermarsi che l'opposizione deve essere accolta per un unico motivo, assorbente di ogni ulteriore doglianza. Ed invero, nel verbale oggi opposto risulta contestata la violazione dell'art.7 C.d.S. per avere posteggiato l'autovettura di sua proprietà in via Andrea Costa all'altezza del civico19, negli stalli a pagamento senza esporre il biglietto orario di pagamento.

Tra i motivi di doglianza la ricorrente assumeva la nullità del verbale opposto per violazione di quanto prescritto al comma 8 dell'art.7 C.d.S. in quanto il Comune di [REDACTED], nel momento in cui assume la gestione di una area di parcheggio a pagamento o la dà in concessione, su parte della stessa area o nelle immediate vicinanze, avrebbe dovuto riservare un'area destinata a parcheggio gratuito e che nella strada ove l'autovettura era parcheggiata e nelle vicinanze vi era una sproporzione tra stalli a pagamento e stalli a sosta libera.

Orbene, il Comune di [REDACTED] non ha fornito la prova dell'esistenza nella zona ove è stata accertata l'infrazione, di aree di parcheggio libero in prossimità degli stalli delimitati

dalle c.d. strisce blu, né l'esistenza delle deroghe previste nell'ultima parte del comma 8 dell'art. 7 C.d.S. né ha fornito la prova che i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti i parcheggi a pagamento siano stati sufficientemente motivati e legittimamente adottati. Per tali ragioni la delibera n.2810 del 29.11.1995 della Giunta Municipale del Comune di [redacted] istitutiva dei parcheggi a pagamento, relativa al luogo delle commesse infrazioni deve essere disapplicata perché illegittima.

Alla luce di quanto sin qui esposto il ricorso deve essere accolto perché fondato in fatto e diritto ed il verbale oggi opposto appare illegittimo e deve essere annullato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM


Definitivamente pronunciando sul ricorso avanti precisato, così provvede:

- accoglie il ricorso depositato nell'interesse di [redacted] e per l'effetto annulla il verbale il verbale n. 8749731 elevato da ausiliario della Sostare srl di [redacted] in data 11.11.2013 e le relative sanzioni amministrative con esso comminate.
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 137,00 ivi comprese le spese per il contributo unificato oltre IVA e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art.93 c.p.c..

Così deciso in Catania il 24 novembre 2014

IL GIUDICE DI PACE

Avv. Beatrice Cosentino



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania, il 29 NOV. 2014

IL CANCELLIERE
(Grazia Costa)

